



Giunta Regionale della Campania

Allegato 14
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 14 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 02

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 02, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta precedentemente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, ritenendo necessario integrare la precedente scheda debitoria ha riprodotto la stessa e pertanto:

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Visone Carmela nata a Napoli il C.f.

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con la sentenza n. 11 del 07/01/2015, trasmessa mediante posta elettronica in data 31/07/2017 dalla dott.ssa Visone Carmela, il TAR Campania sezione staccata di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Visone Carmela contro l'Ente Regionale volto, tra l'altro, all'annullamento degli atti impugnati, tra cui il decreto dirigenziale dell'ex Settore Reclutamento n. 36 del 14/01/2004 della Regione Campania con il quale è stata disposta l'esclusione della predetta ricorrente dal concorso per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo, ha annullato gli atti impugnati, condannando la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio nel complessivo importo di €. 1.00000, oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato di €. 310,00.

L'U.O.D. 06, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 546030 del 09/08/2017 ha richiesto alla Struttura Staff "Funzioni di Supporto Tecnico operativo" della Direzione Generale per le Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La predetta Struttura, con nota prot .n. 593933 del 08/09/2017, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 14
(Punto 3 del dispositivo)*

- Sentenza n. 11/2015 del TAR Campania, depositata il 07/01/2015

TOTALE DEBITO € 1.769,12

Sig.ra Visone Carmela

Competenze per spese di giudizio € 1.769,12

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 11/2015 del TAR Campania, depositata il 07/01/2015.
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 30/10/2017

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2004, proposto da:

Visone Carmela, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dall'avv. Oreste Agosto, presso il cui studio elettivamente domiciliata in [REDACTED], alla Via [REDACTED]

contro

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale *ad lites* di cui in atti, dagli avv.ti Almerina Bove e Rosanna Panariello dell'Avvocatura Regionale, domiciliata d'ufficio presso la segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

- a- del decreto dirigenziale del settore reclutamento n. 36 del 14.1.2004 della Regione Campania, con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal concorso per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo, non conosciuto;
- b- della nota prot. 2004. 0031474 del 15.1.2004, di comunicazione dell'esclusione, a firma del dirigente del settore e del dirigente del servizio;
- c- dell'avviso pubblicato sul B.U.R.C. con il quale è stato rettificato il termine ultimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per la copertura di n. 4 posti di dirigente per le attività produttive, turismo e commercio;
- d- del decreto del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Affari Generali – Gestione e Formazione del Personale – Organizzazione e Metodo – Settore

reclutamento n. 14678 del 27.12.02 con il quale è stato fissato al 29.01.03 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

e- ove adottato, di ogni altro provvedimento con il quale è stato rettificato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto, nonché di ogni altra eventuale disposizione regionale di conferimento di un siffatto potere;

f- ove e per quanto occorra, del regolamento in materia di accesso agli impieghi e delle modalità di svolgimento dei concorsi;

g- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Giovanni Sabato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 20 febbraio 2004 e ritualmente depositato il giorno successivo, la Sig.ra Carmela Visone impugna gli atti di cui in epigrafe, invocandone l'annullamento. Premette che, con Decreto Dirigenziale n. 14571 del 19.12.02, la Regione Campania ha indetto apposito concorso per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo, per il quale la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione venendo ammessa alla fase selettiva, superata in data 19.9.2003, veniva successivamente esclusa, con la nota di cui in epigrafe, dalla seguente motivazione: *"Carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 2, lett. b), i), j), e k) del bando"*. Avverso tale atto solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell'eccesso di potere, lamentando la mancata esatta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a sostegno della disposta esclusione, la illegittima anticipazione del termine per la presentazione delle domande di concorso rispetto a quella prevista dal bando anche per violazione del Regolamento regionale in materia di accesso agli impieghi, nonché la mancata controdeduzione ai rilievi sollevati dall'istante in sede di ricorso al Coordinatore dell'area personale.

La ricorrente conclude per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione

della loro efficacia.

Si costituisce la Regione Campania resistendo.

Con decreto monocratico del 24.02.2004, la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove scritte del concorso.

Alla Camera di Consiglio del 4 marzo 2004, la domanda cautelare è accolta mediante ammissione con riserva alle prove successive.

Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2014, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Invero, come denunciato da parte ricorrente, il Decreto Dirigenziale n. 14678 del 27.12.02 risulta in contrasto con l'art. 3, comma 1 del bando di concorso laddove riconduce il decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (anche) alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è intervenuta soltanto il 7 gennaio 2003, con conseguente slittamento al 6 febbraio successivo del *dies ad quem*. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato che fa leva sulla mancanza del requisito di servizio alla data del 29 gennaio 2003, indebitamente anticipata rispetto a quella evincibile dal bando di concorso del 6 febbraio 2003. L'art. 3 della *lex specialis*, infatti, prevede che la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata "*entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione dell'avviso di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Speciale Concorsi ed Esami*", di guisa che il termine può dirsi scaduto solo al compimento di entrambe le dette operazioni pubblicitarie, intervenuto il 7 gennaio 2003 con la pubblicazione in G.U.. Il decreto dirigenziale n. 14678 del 27.12.02, con il quale è stato fissato al 29.01.03 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione di concorso risulta quindi indebitamente modificativo di quanto stabilito dal bando di concorso, peraltro in ordine al passaggio essenziale costituito dalla fissazione del termine di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con obbligo di refusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 534/2004, come in epigrafe proposto da Carmela Visone, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio nel complessivo importo di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato di € 310,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabato, Presidente, Estensore.

Ezio Fedullo, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Napoli,

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
Staff funzioni di supporto tecnico operativo
Reclutamento del Personale - Concorsi
Assunzioni - Incarichi ad esterni*

Al Dirigente della U.O.D. 06
"Monitoraggio spesa del personale
– esecuzione giudicati"

e, p.c.
Al Dirigente della U.O.D. 02
"Attentioso del Lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura Regionale"

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0593933 08/09/2017 13,17

Rit. : 501491 STAFF - Funzioni di supporto t...

Ass. : 501406 cost. non. fond dir. - non. sp...

Classifica : 7.1.19.



LORO SEDI

**Oggetto: Sentenza n. 11/2015 del TAR Campania – Salerno
Visone Carmela c/Regione Campania.**

Con riferimento alla sentenza in oggetto in oggetto, trasmessa con nota prot. 546030 del 9/8/2017, in conformità a quanto disposto con nota prot. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, si fornisce la seguente ricostruzione fattuale della vicenda dedotta in giudizio.

La dott.ssa Visone Carmela aveva presentato domanda per il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo superando le relative prove preselettive in data 19/9/2003. All'esito dell'istruttoria compiuta dal Settore Reclutamento del Personale del vecchio ordinamento amministrativo, con decreto dirigenziale n. 36 del 14/01/2004, veniva disposta l'esclusione della candidata "per carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 2, lett. h), i), j) e k) del bando" ovvero dell'anzianità di 5 anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Avverso tale esclusione la candidata proponeva ricorso al TAR che, con decreto del Presidente n. 230/04 del 24/02/2004, accoglieva l'istanza di misure cautelari provvisorie, e per l'effetto, ammetteva con riserva la ricorrente alle successive prove concorsuali. Nella graduatoria di merito, approvata con d.d. n. 514 del 16/7/2004 s.m.i., la ricorrente si collocava al posto n. 88, ovvero in posizione non utile per l'assunzione.

Con la decisione in esame il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati e condannando la Regione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio nel complessivo importo di € 1000,00 oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato di € 310,00.

AB/GQ

Il dirigente
dott.ssa Luisa Aliperta

Sentenza del Tar Campania Sez. Sec. di Salerno
Numero 11/2015
Dip. Visone Carmela

Diritti e onorari			1.000,00
spese generali	15,00%	1.000,00	<u>150,00</u>
			1.150,00
CPA	4%	1.150,00	<u>46,00</u>
			1.196,00
IVA	22%	1.196,00	263,12
TOTALE FATTURA			1.459,12

Contributo Unificato stabilito in sentenza			310,00
TOTALE FATTURA	1.459,12 +	310,00 =	1.769,12